

(N. 1003)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1950

Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.

ONOREVOLI SENATORI. — La misura dei diritti da riscuotersi dall'ufficiale dello stato civile, a favore del Comune, per il rilascio degli estratti e dei certificati fu stabilita dapprima nell'articolo 145 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, tra un minimo di lire 0,50 (per gli atti di nascita e di morte) ed un massimo di lire 2 (per gli atti di cittadinanza). Ad essa fu apportato un aumento con l'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2777, riprodotto nell'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, secondo il quale la misura dei diritti anzidetti veniva stabilita tra un minimo di lire 1 (per gli atti di nascita

e di morte) ed un massimo di lire 4 (per gli atti di cittadinanza). Infine con l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, tale misura veniva raddoppiata. Attualmente quindi la tariffa varia tra un minimo di lire 2 (per gli atti di nascita e di morte) ed un massimo di lire 8 (per gli atti di cittadinanza).

Se si tien conto della svalutazione della lira appare evidente la necessità di un ulteriore aumento dei diritti dovuti per il rilascio dei documenti di stato civile, anche perchè sia attenuato l'onere che grava sui Comuni per il maggior costo del servizio di stato civile.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, soddisfacendosi alle giuste esigenze segnalate da varie amministrazioni comunali.

L'aumento viene disposto con l'articolo 1, cambiando il criterio di commisurazione dei diritti, per renderlo più consono alla prestazione effettuata con il rilascio del documento di stato civile. Infatti nel vigente ordinamento sono previsti tre tipi di documenti: l'estratto per copia integrale, l'estratto per riassunto ed il certificato (ved. articoli 5, 184 e 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238); e siffatta distinzione, che, rispetto all'altra fondata sulla natura dell'atto di stato civile, meglio si presta come criterio di commisurazione, è stata adottata per stabilire l'importo dei nuovi diritti dovuti per il rilascio degli estratti e dei certificati. Sono poi distintamente

menzionate le copie degli atti e documenti allegati ai registri di stato civile, il cui rilascio è consentito nei casi previsti dall'articolo 5, n. 3 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Se l'aumento stabilito con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge non è del tutto adeguato alla svalutazione della lira, ciò si spiega in quanto bisogna tener conto del costo complessivo del documento di stato civile (per diritti di stato civile, per tassa di bollo e non di rado di legalizzazione) e del fatto che trattasi di documenti di uso frequentissimo.

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 191, primo comma, del vigente ordinamento per quanto concerne il rilascio degli estratti e certificati occorrenti alle persone povere, elevando a lire 2 il diritto di stato civile da queste dovuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo dell'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre l'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

1° per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25 per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

2° per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

3° per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;

4° per qualsiasi certificato lire 10.

Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e i certificati, di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.

Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente.